



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARCO CICCARELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7223/2011 promossa da:

NORA EMILIA BO., C.F. omissis, elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA 9, 10138, TORINO ,
presso l'avv. omissis, in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

IL CASO.it ATTORE
contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), elettivamente domiciliato in VIA E. DE SONNAZ
21, 10121, TORINO, presso l'avv. TRENTI GIOVANNI in forza di procura in calce alla copia
notificata della citazione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di BO. ha concluso:

"Accertare la violazione, da parte della Banca convenuta, nei confronti della sig.ra Nora Emilia Bo.,
dell'obbligo di informare l'investitore dell'andamento dei titoli acquistati, previsto dagli art. 21 TUF e
28 Reg. Consob 11522/98, anche in relazione all'art. 1176 comma II c.c., e, conseguentemente,
dichiarato il grave inadempimento della Banca convenuta in relazione all'ordine di borsa relativo
all'acquisto di € 100.000 nominali di obbligazioni Lehman FRN 2013 del 16.9.2003 conferito dalla
sig.ra Nora Emilia Bo., condannare, anche previa eventuale risoluzione dell'atto negoziale di vendita,
ai sensi dell'art. 1453 c.c., la Banca convenuta a pagare all'odierna attrice la

somma di € 99.861,99 oltre interessi e rivalutazione, ovvero quell'altra somma accertando in corso di causa, con interessi e rivalutazione.

Condannare la Banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma di € 99.861,99 dal mese di settembre 2003 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. tenuto conto di investimenti finanziari alternativi.

In ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio”.

Il Procuratore di INTESA SANPAOLO SPA ha concluso:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,

previe le declaratorie del caso;

in via principale e nel merito:

assolvere Intesa Sanpaolo S.p.A. da tutte le domande contro di essa proposte dalla signora Nora Emilia Bo.;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, disporre la compensazione tra le somme dovute da Intesa Sanpaolo S.p.A. alla signora Nora Emilia Bo. e gli importi delle cedole percepite dall’attrice e degli eventuali riparti della Procedura nel frattempo intervenuti;

in via istruttoria, solo occorrendo:

ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Banca con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché ammettere la stessa in controprova con il teste indicato nella citata memoria sui capitoli avversari che dovessero essere introdotti.

Il tutto con il favore delle spese del presente giudizio, oltre C.P.A. e IVA”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nora Emilia Bo., premesso di essere titolare sin dal 31.03.03, presso il gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., del deposito titoli num. 00514/00001061670 ed altresì cointestataria del c/c num. 00514/010/0060390, allega che:

a) nel settembre 2003 si recava presso la filiale della Banca convenuta per ottenere consigli circa

- il modo più appropriato di investire i propri risparmi;
- b) alla richiesta di titoli sicuri per il capitale, le veniva consigliato di investire in obbligazioni Lehman, in quanto sicure ed esenti da rischi;
 - c) in data 16.09.03 la Bo. acquistava nominali € 100.000 di obbligazioni Lehman FRN 2013 al prezzo di € 99.861,99;
 - d) nessuna notizia le veniva successivamente fornita dall'intermediario circa l'andamento dei titoli acquistati;
 - e) il 15.9.08 Lehman Brothers richiedeva l'ammissione al "Chapter 11", ovvero alla procedura di fallimento pilotato prevista dalla legge statunitense; a tale data l'attrice continuava a detenere in portafoglio nominali € 100.000 di obbligazioni Lehman FRN 2013, il cui valore reale era tuttavia pari a zero;
 - f) già tra il marzo e l'inizio di settembre 2008 la Banca convenuta era a conoscenza dell'aumento della rischiosità dei titoli Lehman Brothers (dei quali la stessa Banca aumentava il livello di rischio in data 27.08.08).

L'attrice sostiene che la banca abbia violato gli obblighi di informare l'investitore sull'andamento del titolo anche dopo l'operazione di acquisto, obblighi aventi specifica fonte normativa nell'art. 21 TUF e nell'art. 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998, anche in relazione all'art. 1176 comma 2 c.c.; ne chiede pertanto la condanna al risarcimento del danno, commisurato alle somme sborsate per l'investimento.

Intesa Sanpaolo s.p.a.:

non contesta le circostanze di cui alle lettere a, b, c, d, e;
contesta la circostanza di cui alla lettera f in quanto Intesa Sanpaolo non possedeva elementi tali da giustificare la diffusione di una comunicazione ufficiale sul rischio di insolvenza di Lehman Brothers, soggetto che le agenzie di rating continuavano a rappresentare come un investitore affidabile e sul cui stato di crisi vi erano informazioni contraddittorie;
nega comunque ogni responsabilità, non essendo configurabile alcun obbligo di fonte legale di informare il cliente circa l'andamento di un titolo successivamente all'acquisto;
in via subordinata, contesta l'entità del danno lamentato, affermando che da esso debba essere detratto l'importo delle cedole incassate e quanto potrebbe essere ricavato in sede di distribuzione dell'attivo della procedura concorsuale di Lehman Brothers.

*

1. Va dato atto preliminarmente che l'attrice, con la memoria ex art. 183 n. 1 depositata il 13.10.11, ha espressamente rinunciato alla domanda di nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione da parte dell'intermediario; e alla conseguente domanda di restituzione della somma investita.

2. La domanda di risarcimento danni (previa eventuale risoluzione del contratto) proposta dalla sig.ra Bo. si fonda sull'asserita violazione dell'obbligo dell'intermediario di informare il cliente circa l'aumento del livello di rischio dei titoli verificatosi in epoca successiva all'acquisto (e prima della dichiarazione di insolvenza dell'emittente). Le doglianze dell'attrice non attengono invece al momento del conferimento dell'ordine. Secondo la prospettazione attorea tale obbligo avrebbe origine normativa, trovando la propria fonte nell'art. 21 TUF e nell'art. 28 del regolamento CONSOB 11522/98.

3. Secondo l'attrice, in base al *"combinato disposto di cui agli artt. 21 TUF e 28 Regolamento Consob 11522/1998, risulta evidente che l'intermediario era tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dello strumento finanziario in epoca successiva all'acquisto"*. Tali norme infatti impongono all'intermediario di operare in modo che l'investitore sia sempre adeguatamente informato, onde poter porre in essere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Sul punto questo giudice richiama e condivide la costante giurisprudenza di questa sezione (da ultimo Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.2010) e delle altre corti di merito (Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008, Trib. Milano 18.10.2006, Trib. Modena 20.1.2006, Trib. Catania 22.11.2005) secondo cui, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell'investimento. Dunque, l'intermediario non è tenuto a informare l'investitore della perdita di valore o dell'aumento di rischio dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto. L'art. 28 Reg. 11522/98 – nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento "o disinvestimento" – non può indurre una diversa conclusione, poiché deve essere correttamente interpretato nel senso che l'intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull'andamento degli strumenti finanziari qualora l'investitore gli abbia manifestato l'intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale). A supporto di questa conclusione non può non

considerarsi che l'interpretazione dell'art. 28 Reg. 11522/98 sostenuta dall'attore finirebbe col porre a carico dell'intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti. Egli sarebbe infatti tenuto (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente l'andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni "modifica rilevante" delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre lo stesso concetto di "modifica rilevante", ove non ancorato a parametri specifici (p. es. variazione del rating), che non si rinvergono nel testo regolamentare, finisce per essere opinabile e rimessa all'apprezzamento soggettivo dell'intermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente).

4. Non si condivide l'assunto secondo cui il regolamento CONSOB n. 16190/07, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento n. 11522/98, costituirebbe un criterio interpretativo della normativa previgente (in senso confermativo dell'esistenza dell'obbligo informativo successivo all'investimento). In primo luogo non pare possibile ricorrere all'utilizzo di una normativa sopravvenuta (non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*) con finalità interpretative della normativa precedente; una tale operazione infatti concretizzerebbe l'applicazione, di fatto retroattiva, della nuova normativa a fattispecie regolate da quella vecchia. In secondo luogo, neppure nel vigore del regolamento CONSOB 16190/07 pare configurabile un generalizzato obbligo dell'intermediario di informare il cliente sull'andamento dei titoli in cui ha investito. Infatti, dall'esame dei lavori preparatori del Reg. CONSOB n. 16190/07 (si vedano in particolare le osservazioni pervenute alla CONSOB dagli intermediari e le valutazioni espresse dalla Commissione su tali osservazioni: libro III, parte II, titolo I, art. 27 e ss.) emerge che il tema dell'oggetto dell'informazione nel servizio di consulenza è stato esplicitamente posto all'attenzione della Commissione, sia sotto il profilo della possibilità di ricorrere a informazioni standardizzate (evidentemente incompatibili con una informazione inerente allo specifico strumento finanziario oggetto del singolo investimento); sia con riferimento, più puntuale, al carattere generale ovvero "individuale" delle informazioni. Le indicazioni della Commissione sono univoche nel senso che l'informazione debba avere carattere generale, possa essere standardizzata e debba riguardare gruppi omogenei di strumenti finanziari, aventi le stesse caratteristiche. Il tema è stato approfonditamente trattato nelle sentenze di questa sezione n. 893/2012 e n. 912/2012, entrambe dell'8.2.2012 a cui integralmente si fa rinvio. Alla luce di queste considerazioni si deve escludere che sia

configurabile un obbligo dell'intermediario di comunicare al cliente le variazioni delle informazioni relative al singolo strumento finanziario oggetto degli investimenti già effettuati.

5. Non essendo configurabile un obbligo dell'intermediario di informare l'investitore sull'andamento dei titoli successivamente all'investimento, è irrilevante accertare se e quando si sia verificato un aumento della rischiosità dei titoli Lehman Brother detenuti dalla sig.ra Bo. e quando la banca ne sia venuta a conoscenza. In definitiva, deve escludersi che sussista l'inadempimento lamentato dall'attrice, le cui domande di risoluzione e di risarcimento danni vanno disattese.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attrice. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 140 del 20.7.2012:

fase di studio	€ 1.300
fase introduttiva	€ 1.000
fase istruttoria	€ 600
fase decisoria	€ 1.300

E dunque in totale € 4.200, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bo. Nora Emilia nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., così provvede:

rigetta la domanda come sopra proposta;

dichiara tenuta e condanna Bo. Nora Emilia all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di INTESA SANPAOLO SPA , liquidandole in € 4.200, IVA e CPA come per legge.

Torino, 20 novembre 2012

Il Giudice
MARCO CICCARELLI